

## PREFAZIONE

Il tema della responsabilità civile, del vescovo e/o della Diocesi, per illeciti imputabili ai chierici, è tornato con prepotenza di attualità negli ultimi decenni per diverse ragioni. Per l'accresciuta sensibilità dell'orizzonte giuridico contemporaneo, segnato dal processo di globalizzazione, nei confronti di atti o comportamenti contrari a principi di giustizia emergenti in aree giuridiche un tempo guidate da autorità autonome, come possono essere quelle confessionali, e per la vera e propria rivoluzione epocale avviata dai diritti umani, la cui difesa sta permeando cultura giuridica e prassi giurisprudenziale con una evoluzione che ancora deve raggiungere risultati decisivi per la tutela della persona umana e della sua dignità.

Il tema della responsabilità civile, e penale, nel diritto canonico e nel diritto dello Stato non è certamente nuovo, e vanta un lungo rapporto con la tradizione giuridica che risale al diritto romano, e naturalmente agli albori di ciascun ordinamento confessionale. Tuttavia, il testo di Matteo Carnì, si colloca oggi all'interno della riflessione scientifica come una analisi sistemica quasi unica nel suo genere, anzitutto per l'attenzione all'evoluzione dei principi ordinamentali sul tema della responsabilità nel rapporto tra legislazioni di tipo diverso, e per il tentativo di comprendere in una tipologia soddisfacente l'ampia e crescente casistica che va riempiendo la giurisprudenza di numerosi stati nazionali e lambisce ormai diversi livelli del diritto internazionale.

Dai tempi più antichi, il diritto canonico ha dovuto affrontare il tema della responsabilità degli illeciti compiuti dai presbiteri, d'ogni livello gerarchico, dei soggetti che devono risponderne anche a livello economico, finanziario, nei rapporti con terzi, e l'ha fatto per lunghi secoli attraverso una sua giurisdizione autonoma, poi temperata da interventi equilibratori del diritto civile, derivata dal fatto che la Chiesa era, formalmente e in sostanza, una società giuridica perfetta. Il testo ripercorre la tradizione canonistica in alcuni aspetti essenziali, come quello della colpa, della sanzione, della vigilanza che spetta dell'autorità ecclesiastica. E mette in rilievo anche la severità con la quale il diritto canonico ha elaborato alcuni tipi di sanzioni per illeciti, civili o penali, di particolare gravità.

La svolta illuminista, che nella modernità ha separato Stato e Chiesa, ha dato vita ad una dialettica tra diritto canonico e diritto civile nuova, coerente con la gerarchia ordinamentale che s'è venuta affermando, con l'affermazione

statuale dell'unicità di giurisdizione; ma ha anche introdotto a volte forzature di tipo giurisdizionalista, a volte di tipo vetero confessionista, che hanno provocato fino al secolo ventesimo equilibri non certi nei rapporti tra ordinamenti.

C'è poi una ragione specifica che giustifica la crescita di sensibilità nei confronti degli illeciti, e relativa responsabilità, di soggetti confessionali, e il loro rapporto con strutture ecclesiastiche o confessionali. È una ragione etica profonda, che scaturisce dalla ribellione, e dal disgusto, provocato in ogni settore del vivere collettivo dall'emergenza degli abusi sessuali in ambito ecclesiastico, che non può più essere negata o sottovalutata, e che con la passione e la profondità tipiche del suo Magistero, Papa Francesco ha definito una "mostruosità" denunciando il clericalismo e una certa tendenza a coprire gli scandali a lungo seguita in alcuni ambienti ed aree ecclesiastiche, tra le cause di uno scandalo che non di rado pone a rischio il supremo bene della fede e della *salus animarum*.

Il tema della responsabilità, il suo intreccio con le potestà della Chiesa, l'esigenza di una trasparenza oggi irrinunciabile, sui temi appena accennati, sono ormai al centro di una nuova rivoluzione che ha travolto, senza che ce ne accorgessimo, vecchie concezioni separatiste e insieme nuove concezioni giurisdizionaliste. Ha subito incontrato difficoltà quasi insormontabili il tentativo, essenzialmente anglosassone, di strumentalizzare l'indubbia natura universale dell'ordinamento canonico, ed estendere la responsabilità dai soggetti individuali, personali o strutturali, ai vertici ecclesiastici (addirittura a livello internazionale) cui si vorrebbero addebitare le conseguenze, anche economiche, per ogni illecito comunque e dovunque commesso in ambito confessionale. Ma è anche venuta meno nei fatti, con una giurisprudenza che si consolida sempre più, la concezione vetero-separatista per la quale, tutto quanto avviene nelle strutture ecclesiastiche è estraneo per definizione, perfino alla conoscenza del giudice statale, all'ordinamento civile, o è declassabile a livello etico.

Questo punto nodale è analizzato da Matteo Carnì – come in una trama complessa e tuttora da approfondire a livello dogmatico da dottrina e giurisprudenza – muovendo dal complicato intreccio tra responsabilità soggettiva, oggettiva, rappresentanza, doveri etici e reati. Certo, il giudice civile non può sostituirsi all'autorità della Chiesa nell'applicare e interpretare, il diritto canonico come se fosse parte dello ordinamento dello Stato: avremmo in tal caso un rovesciamento di ben grave portata che supererebbe e sopravanzerebbe lo stesso orizzonte del concetto, e fattispecie, di responsabilità. Ma altrettanto certamente non può essere ignorato dal magistrato civile tutto quanto avviene in ambito ecclesiastico, che è e resta un *elemento fattuale, esistente nella realtà, che giova a chiarire la dinamica dei singoli comportamenti*.

Naturalmente esistono dei limiti invalicabili, oltre i quali non si può anda-

re: applicazione di norma canoniche, tutela del segreto ministeriale, intangibilità della struttura ecclesiastica di un ente. Ma al di là di questi limiti, la permeabilità dei due ordinamenti, canonico ed ecclesiastico, s'è estesa, per i motivi prima accennati, ad ambiti e livelli sui quali si estendeva in precedenza un velo di incomunicabilità. Il rapporto organico di chi è responsabile di illeciti con la struttura di appartenenza viene in rilievo come elemento fattuale, e come strumento necessario per l'illecito che s'è commesso; il dovere di riferire su fatti accaduti, e su atti da giudicare, non conosce limiti (salvo quelli prima riferiti) di natura strutturale o religiosa, proprio con lo scopo di dare giustizia e, quando occorre, risarcire chi è stato danneggiato.

La diversa permeabilità dei due ordinamenti, inoltre, non è soltanto questione *de iure condendo*, e non appartiene al mondo degli auspici o aspirazioni, ma è già nei fatti un dato verificabile dall'evoluzione degli ordinamenti stessi. Si pensi a come il diritto canonico abbia perfezionato il rapporto di responsabilità tra presbitero ed ente canonico in ciò che attiene l'amministrazione dell'ente. E si consideri la svolta determinata, per ciò che riguarda gli abusi sessuali, dai due Pontificati, di Benedetto XVI, e di papa Francesco, per la quale sono state introdotte disposizioni, e programmi d'intervento per la prevenzione degli abusi, fino alla recente emersione dell'obbligo di segnalazione (che non è ancora obbligo di denuncia, ma ci siamo vicini) all'autorità superiore degli abusi stessi, nonché all'attenzione che si tende a prestare alle vittime degli abusi, alle loro esigenze.

Ciò non vuol dire che il magistrato deve attendere le riforme in ambito canonistico, per sentirsi confortato così nella sua azione, ma sta a significare che anche il tema della responsabilità, come altri e più di altri temi, ha vissuto e sta vivendo un processo di revisione normativa ed ermeneutica di grandissimo rilievo, e che la impermeabilità degli ordinamenti è oggi in via di superamento (nei limiti indicati), proprio all'interno di quella globalizzazione dell'esperienza giuridica che mira a diffondere, radicare, rendere effettiva, la cultura dei diritti umani, ai quali lo stesso diritto canonico da tempo si ispira, e invita gli altri ad ispirarsi.

CARLO CARDIA



## TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

### 1) Abbreviazioni per indicare le fonti e la letteratura:

AAS: «*Acta Apostolicae Sedis*».

AC: «*L'année canonique*».

ADE: «*Archivio di diritto ecclesiastico*».

AGFS: «*Archivio Giuridico Filippo Serafini*».

BAV: Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.

BOMCL: «*Bulletin of Medieval Canon Law*».

CIC/17: *Codex Iuris Canonici*, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus.

CIC/83: *Codex Iuris Canonici*, auctoritate Ioannis Paulus PP. II promulgatus.

CPRM: «*Commentarium pro religiosis et missionariis*».

DBGI: *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M.N. MILETTI (Bologna, 2013).

DDC: *Dictionnaire de droit canonique* (Paris, 1935-1965).

DDPE: *Digesto delle Discipline Penalistiche* (Torino, 1987 ss.).

DDPSC: *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile* (Torino, 1987 ss.).

DDPU: *Digesto delle Discipline Pubblicistiche* (Torino, 1987 ss.).

DFP: «*Il diritto di famiglia e delle persone*».

DGDC: *Diccionario general de derecho canónico*, a cura di J. OTADUY-A. VIANA-J. SEDANO (Cizur Menor, 2012).

Dir. eccl.: «*Il diritto ecclesiastico*».

Dir. rel.: «*Diritto e religioni*».

ED: *Enciclopedia del diritto* (Milano, 1958 ss.).

EG: *Enciclopedia giuridica* (Roma, 1988-2009).

EIC: «*Ephemerides iuris canonici*».

FI: «*Il foro italiano*».

GC: «*Giustizia civile*».

GI: «*Giurisprudenza italiana*».

IC: «*Ius Canonicum*».

IE: «*Ius Ecclesiae*».

IMA: Conferenza Episcopale Italiana, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005.

ME: «*Monitor ecclesiasticus*».

NSSDI: *Novissimo digesto italiano* (Torino, 1957-1987).

PDRC: «*Periodica de re canonica*».

PL: *Patrologiae cursus completus. Series latina*, accurante J.-P. Migne.

QDE: «*Quaderni di diritto ecclesiale*».

QDPE: «*Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*».

RCP: «*Responsabilità civile e previdenza*».

RDC: «*Revue de droit canonique*».

REDC: «*Revista española de derecho canonico*».

RIDC: «*Rivista internazionale di diritto comune*».

RISG: «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*».

SC: «*Studia canonica*».

SCPC: «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*».

SG: «*Studia Gratiana*».

## **2) Abbreviazioni comuni:**

aggior.: aggiornamento.

an. / ann.: anno / anni.

APP. GIUR.: Appendice giurisprudenziale.

can. / cann.: canone / canoni.

cfr.: confer.

cit.: citato.

col./coll.: colonna/colonne.

f./ff.: foglio/fogli.

ms.: manoscritto.

nt.: nota.

n.e.: nuova edizione.

num.: numero.

p. / pp.: pagina / pagine.

s. a.: senza anno.

s. l.: senza luogo.

s. n.: senza numerazione.

t. / tt.: tomo / tomi.

vol. / voll.: volume / volumi.

## PROLEGOMENA

SOMMARIO: 1. La *potestas puniendi* e i delitti dei chierici tra sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato. – 2. Danno da reato e responsabilità civile nell'ordinamento canonico e negli ordinamenti secolari. – 3. Verso una responsabilità civile "vicaria" dei vescovi e delle diocesi?

Nel dilagare della crisi dell'intero fenomeno giuridico contemporaneo<sup>1</sup>, ed all'interno della più ristretta crisi epistemologica del diritto ecclesiastico<sup>2</sup>, l'approdo di «nuove» problematiche alla cognizione dei giudici civili ha riaccesso, nei primi anni del nuovo millennio, il mai sopito dibattito sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici secolari e quelli confessionali, arrivando ad ampliare il già vasto ambito della riflessione tipica della teoria generale del diritto, scienza dalla quale il diritto ecclesiastico ha ricevuto molto ma cui ha anche offerto il proprio contributo<sup>3</sup>.

La problematica dell'eventuale responsabilità civile del vescovo (e della diocesi) nel caso di illecito imputabile al sacerdote costituisce infatti uno dei «nuovi» casi alla base della riflessione portata avanti dai filosofi del diritto François Ost e Michel van de Kerchove<sup>4</sup>, a riprova di come l'ordinamento giuridico secolare percepisca come esistente un ordinamento «altro da sé» qual è quello confessionale.

Il paradigma reticolare<sup>5</sup>, proposto nella suggestiva teoria dialettica del dirit-

---

<sup>1</sup> Essa trae origine, in gran parte, dalla crisi dello Stato moderno. Sul punto si rinvia alle classiche pagine di A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, Bari, 1954, e di G. TARELLO, *Sul problema della crisi del diritto*, Torino, 1957.

<sup>2</sup> Cfr. G.B. VARNIER, *Il Diritto ecclesiastico dopo le riforme*, in ID. (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, Soveria Mannelli, 2004, pp. 53-70, e G. RIVETTI, *Diritto ecclesiastico: il futuro dipende dalle origini*, in *Dir. eccl.*, 2012, 1-2, pp. 73-78. Circa «l'ultima frontiera di un diritto ecclesiastico chiamato a interpretare la specificità della vicenda civile e religiosa italiana, ma anche ad integrarsi nel mondo globale» si veda M. VENTURA, *Diritto ecclesiastico*, in A. MELLONI (a cura di), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, vol. I, Bologna, 2010, pp. 736-737.

<sup>3</sup> Sempre valide le riflessioni di F. FINOCCHIARO, *Il diritto ecclesiastico e la teoria generale del diritto*, in *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli, 1988, pp. 55-94.

<sup>4</sup> F. OST-M. VAN DE KERCHOVE, *De la pyramide au réseaux? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles, 2002, in particolare pp. 209-210.

<sup>5</sup> Contrapposto a quello piramidale kelseniano.

to di Ost e van de Kerchove e ripreso, nel panorama ecclesiasticistico italiano, da Edoardo Dieni<sup>6</sup>, permette di calare la accennata problematica della responsabilità civile del vescovo e della diocesi all'interno dei vasti processi di mondializzazione del diritto<sup>7</sup>, riuscendo a «cogliere i rapporti intersistemici correnti tra i diritti profani e i diritti delle comunità di fede»<sup>8</sup>, ovvero tra ordinamenti giuridici a base territoriale e ordinamenti giuridici a base personale, come è ad esempio quello della Chiesa cattolica.

La casistica che esamineremo, derivante dai *dicta iudicis* pronunciati nel corso degli ultimi decenni, non brilla certamente per varietà. Si tratta spesso di fattispecie di abusi sessuali commessi da chierici sui minori<sup>9</sup> e di qualche sporadica pronuncia in materia di diffamazione, di omicidio colposo ed altri delitti.

Gli interventi giurisprudenziali civili, scaturiti dalle richieste risarcitorie avanzate dalle vittime rappresentano, tuttavia, un terreno di studio privilegiato in cui affiorano vecchie e nuove tematiche di diritto ecclesiastico e canonico, oltre che – ad avviso di attenta dottrina – un esempio «di un neo-giurisdizionalismo di esito dubbio che si sta insinuando in vari ordinamenti politici ad opera di una legislazione e di un'interpretazione legislativa che, con poco clamore, ma con grandi effetti, sta di fatto modificando l'assetto degli equilibri (e delle relative competenze) fra ordine temporale e ordine spirituale»<sup>10</sup>.

L'analisi della giurisprudenza statale, nella quasi totalità di merito, postula tuttavia la disamina di alcuni problemi preliminari alla tematica delle richieste di risarcimento del danno da reato presentate davanti alle giurisdizioni secolari.

<sup>6</sup> E. DIENI, *Diritto & religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, a cura di A. ALBISETTI-G. CASUSCELLI-N. MARCHEI, Milano, 2008, *passim*.

Sul giovane ecclesiasticista prematuramente scomparso si veda L. KONDRATUK, *La légèreté, le jazz et le droit canonique: hommage à Edoardo Dieni (1965-2006)*, in RDC, 2005, pp. 241-247.

<sup>7</sup> Si vedano le riflessioni di S. CASSESE, *Globalizzazione del diritto*, in *XXI secolo, Norme e idee*, Roma, 2009, pp. 7-14, e, in campo ecclesiasticistico, di P. LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, II ed., Torino, 2007, *passim*.

<sup>8</sup> In siffatti termini E. DIENI, *Diritto & religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, cit., p. 112.

<sup>9</sup> Per un quadro generale, anche con riferimento ai religiosi, si vedano i contributi raccolti in PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, *Sexual abuse in the Catholic Church. Scientific and legal perspectives* (Proceedings of the conference “Abuse of children and young people by catholic priests and religious”, Vatican City, April 2-5, 2003), a cura di R.K. HANSON-F. PFÄFFLIN-M. LÜTZ, Città del Vaticano, 2004, e, più di recente, in C.J. SCICLUNA-H. ZOLLNER-D.J. AYOTTE (a cura di), *Verso la Guarigione ed il Rinnovamento*, (Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori), Bologna, 2012.

<sup>10</sup> A. BETTETINI, *Religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in G.B. VARNIER (a cura di), *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 168-170, con particolare riferimento all'esperienza statunitense.

Con il presente studio si intende offrire una panoramica delle problematiche canonistiche ed ecclesiasticistiche sottese alla responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri, anche con riferimento alle esperienze giuridiche straniere, non omettendo di dedicare brevi cenni alle medesime problematiche all'interno della vita consacrata.

Una trattazione *in medias res* dei profili risarcitori e, nella specie, dell'individuazione dei soggetti tenuti a rispondere quali civilmente responsabili dei delitti commessi, darebbe per scontata tutta una serie di tematiche a monte che costituiscono la premessa logica delle varie soluzioni ai problemi propriamente civilistici dei tristi episodi di illeciti commessi dai ministri sacri.

Sembra pertanto doveroso soffermarsi su argomenti come giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale, responsabilità della Pubblica Amministrazione ecclesiastica, e via dicendo, tematiche che hanno costituito l'oggetto privilegiato di alcuni classici della dottrina canonistica ed ecclesiasticistica del secolo scorso<sup>11</sup> e che hanno ridestato l'interesse degli odierni cultori delle predette discipline<sup>12</sup> nell'ambito di una più vasta *renaissance* di studi in tema di danno e responsabilità<sup>13</sup>.

La scelta di non affrontare una trattazione *in medias res* dei profili risarcitori giustifica – *quoad methodum* – l'analisi dettagliata di determinati argomenti e questioni con frequenti digressioni di ordine storico-canonistico che rendono palpabile la continuità, nel corso dei secoli, di numerosi aspetti relativi alla responsabilità *in iure canonico* e nel diritto civile.

Si è pertanto preferito procedere – all'interno di ciascuno dei tre capitoli che compongono l'intelaiatura della presente monografia – ad una disamina non sempre diacronica delle tematiche affrontate, ritenendo più utile analizzare dapprima la normativa vigente e successivamente tracciare l'evoluzione di norme e istituti nella storia.

---

<sup>11</sup> Come, ad esempio, O. GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Milano, 1937; F. MARGIOTTA BROGLIO, *La giurisdizione civile e penale della Chiesa nel diritto dello Stato*, in *RISG*, 94 (1963-1967), pp. 71-163; I. GORDON, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in *ME*, 1973, 3, pp. 384-419; A. RANAUDO, *La responsabilità della Pubblica Amministrazione ecclesiastica*, in *Apollinaris*, 54 (1981), 1-2, pp. 39-64.

<sup>12</sup> Si vedano i contributi raccolti in N. MARCHEI-D. MILANI-J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Bologna, 2014, e le monografie di M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, 2012; EAD., *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, 2013.

<sup>13</sup> Come già si è avuto modo di evidenziare in M. CARNÌ, *Recensione a M. D'ARIENZO, Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, 2012, in *AGFS*, 233 (2013), 3, p. 375.

## 1. LA POTESTAS PUNIENDI E I DELITTI DEI CHIERICI TRA SOVRANITÀ DELLA CHIESA E GIURISDIZIONE DELLO STATO

L'odierna giurisdizione statale italiana sulle condotte delittuose dei chierici è un dato acquisito sin dalla promulgazione della legge Siccardi del 9 aprile 1850 abolitrice del c.d. privilegio del foro<sup>14</sup>. Il provvedimento legislativo pre-unitario – come ampiamente risaputo – introdusse l'unicità della giurisdizione e l'eguaglianza dei cittadini in materia giudiziaria e di immunità<sup>15</sup>. Col sancire che «gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato» veniva abolita ogni competenza penale dei tribunali ecclesiastici<sup>16</sup>.

Confermata implicitamente nell'art. 8 del Concordato del 1929 l'abolizione<sup>17</sup> del privilegio del foro, la giurisdizione statale *de re poenali* sui chierici e religiosi è approdata sino all'era presente, atteggiandosi, per un buon numero di fattispecie, come giurisdizione alla quale si affianca quella della Chiesa, giacché le medesime condotte vengono configurate dal diritto canonico, e con le peculiarità proprie dello *ius Ecclesiae*, come *delicta*<sup>18</sup>.

Tra le condotte del chierico che rivestono una duplice qualificazione ordinamentale ritroviamo quella avente ad oggetto un abuso sessuale sui minori. Essa è infatti configurabile, dal punto di vista degli ordinamenti secolari, come delitto<sup>19</sup> secondo la legislazione penale statale di riferimento ed altresì,

<sup>14</sup> Cfr. P.G. CARON, *Privilegium fori*, in *NSSDI*, vol. XIII, Torino, 1966, pp. 993-996.

<sup>15</sup> Come sottolineato da P. CIPROTTI, *Gli ecclesiastici e i religiosi*, in P.A. D'AVACK (a cura di), *La legislazione ecclesiastica*, (Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, L'istruzione e il culto, 2), Vicenza, 1967, p. 359, la tendenza, dichiarata e in molti punti attuata, della nuova legislazione «fu quella di far rientrare gli ecclesiastici e i religiosi nel così detto diritto comune, assoggettandoli cioè in via generale alle stesse leggi a cui sono soggetti gli altri cittadini o stranieri, abolendo quasi tutti i privilegi (in senso etimologico, favorevoli e sfavorevoli [...]), che numerosi si trovavano nelle legislazioni degli antichi stati unitari».

<sup>16</sup> Sull'inasprimento della legislazione ecclesiastica e sulla libertà ed eguaglianza religiosa dei cittadini si rinvia all'accurata analisi di C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Torino, 2011, pp. 83-95. Per la legislazione ecclesiastica sarda e italiana fra il 1848 e il 1867 si consulti G. D'AMELIO, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano, 1961.

<sup>17</sup> Sul dibattito dottrinale se fosse stato abolito o meno il *privilegium fori* dall'art. 8 Conc. si veda in dottrina P. CIPROTTI, *Il privilegio del foro e l'art. 8 del concordato dal punto di vista del diritto canonico*, in *Dir. eccl.*, 1935, pp. 234-241.

<sup>18</sup> Sulle peculiarità del diritto penale canonico cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001, e B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2014.

<sup>19</sup> A mero titolo esemplificativo si vedano nell'ambito del codice penale italiano gli artt. 414-bis (istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia); 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile); 600-quater (detenzione di materiale pornografico); 600-quater 1 (pornografia virtuale); 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostitu-

da una prospettiva ordinamentale canonistica, come *delictum gravius contra mores*<sup>20</sup>, quest'ultimo riservato, nell'ambito della giurisdizione canonica, al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>21</sup>.

Siffatte qualificazioni giuridiche incarnano una delle innumerevoli manifestazioni del principio di distinzione dell'ordine temporale e di quello spirituale<sup>22</sup>, di cui parla l'art. 7, comma 1, della nostra Carta costituzionale<sup>23</sup>.

La sovranità della Repubblica italiana nel proprio ordine implica pertanto il potere di qualificare<sup>24</sup> un comportamento umano<sup>25</sup> secondo le catego-

---

zione minorile); 609-*quater* (atti sessuali con minorenni); 609-*quinquies* (corruzione di minorenni); 609-*undecies* (adescamento di minorenni).

Per le fattispecie di cui ai predetti articoli, alcuni dei quali novellati o introdotti dalla legge n. 172/2012 (legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote) si rinvia a M. RIONDINO, *La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici in tema di abuso sui minori*, in *Apollinaris*, 86 (2013), 1, pp. 149-176.

<sup>20</sup> Si veda il can. 1395, § 2, CIC e l'art. 6 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis* [...] promulgate con il m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001.

Il testo bilingue delle *Normae* è consultabile in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla congregazione per la dottrina della fede*, Città del Vaticano, 2012.

<sup>21</sup> Cfr. P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Torino, 2011, pp. 320-341; F. COCCOPALMERIO, *Le Normae de gravioribus delictis*, in M. FERRARESI-C.E. VARALDA (a cura di), *Benedetto XVI Legislatore*, Siena, 2011, pp. 53-64; D. SALVATORI, *La riserva di alcuni Delitti alla Congregazione per la Dottrina della Fede e la nozione di Delicta graviora*, in *QDE*, 25 (2012), pp. 260-280.

<sup>22</sup> Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, 2006; G. CASUSCELLI, «Ratione conscientiae...»: (in)distinzione degli ordini e frontiere mobili nei rapporti Stato-Chiese?, in P. PICOZZA-G. RIVETTI (a cura di), *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Milano, 2007, pp. 31-49; P. LILLO, *I confini dell'ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale*, in G. DALLA TORRE-P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino, 2008, pp. 479-502.

<sup>23</sup> Sull'art. 7, comma 1, Cost. si veda G. CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella costituzione repubblicana. Contributo all'interpretazione sistematica dell'art. 7 della Costituzione*, II ed., Milano, 1974; F. FINOCCHIARO, *Art. 7*, in *Commentario della Costituzione*, vol. I, *Principi fondamentali (artt. 1-12)*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, pp. 321-383; P. LILLO, *Art. 7*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, a cura di R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, Torino, 2006, pp. 171 ss.

<sup>24</sup> Sulla qualificazione ordinamentale (*rectius* giuridica) si veda A. CATANIA, *Qualificazione giuridica (teoria generale)*, in *EG*, vol. XXV, Roma, 1991.

<sup>25</sup> Per una ricostruzione teorica generale sui comportamenti come fatti dell'uomo (contrapposta agli eventi «che fatti dell'uomo non sono») si veda A. FALZEA, *Manifestazione a) Teoria generale*, in *ED*, vol. XXV, Milano, 1975, pp. 442-476, [voce confluita, con la diversa intitolazione di *Comportamento*, in *ID.*, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, vol. II *Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, pp. 605-715], una cui proficua lettura presuppone quella di *ID.*, *Fattispecie e fatto. II) Fatto giuridico*, in *ED*, vol. XVI, Milano, 1967, pp. 941-950.

rie del proprio ordinamento giuridico<sup>26</sup>.

Al contempo sussiste un divieto di ingerenza nell'indipendenza e nella sovranità<sup>27</sup> proprie della Chiesa cattolica, entità che dà vita ad un ordinamento giuridico primario all'interno del quale va individuato il suo proprio ordine facendo riferimento alle autodeterminazioni dell'ordinamento stesso<sup>28</sup>.

Se lo Stato da un lato non può impedire o contestare la libera qualificazione, ad opera della Chiesa cattolica, di un dato comportamento, dall'altro esso sarà comunque «libero e indipendente di qualificarlo *in re temporali* e quindi di applicare il diritto (civile, penale, amministrativo) conseguente alla sua qualificazione»<sup>29</sup>.

L'art. 7, comma 1, Cost., lungi dal contenere una «disposizione sostanzialmente inutile»<sup>30</sup>, genera il problema di «individuare l'ambito materiale, che riflette nella realtà temporale l'ordine spirituale, su cui l'ordinamento giuridico canonico è chiamato ad esercitare il proprio potere ordinante e sul quale si estende la sovranità della Chiesa»<sup>31</sup>.

Con riferimento al dilagante fenomeno degli abusi sessuali commessi dai chierici in danno dei minori, *nulla quaestio* si pone sulla riprovazione della condotta del chierico in quanto tale, avverso la quale sia l'ordinamento statua-

<sup>26</sup> Sui rapporti tra «ordine» ed «ordinamento» si rinvia a F. MODUGNO, *Ordinamento I) Ordinamento giuridico: c) Dottrine generali*, in ED, vol. XXX, Milano, 1980, pp. 678-679.

<sup>27</sup> Come evidenziato da C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, III ed., Torino, 2010, p. 243: «la sovranità della Chiesa cattolica va riferita alla sua struttura unitaria, gerarchicamente organizzata, non ai singoli soggetti che vivono e agiscono nell'ordinamento italiano. Dal punto di vista istituzionale, la Chiesa cattolica è effettivamente sovrana, e lo Stato non può interferire con essa per imporre modifiche normative, scelte, comportamenti di alcun genere. Ma quando i singoli soggetti canonici, e le specifiche strutture ecclesiastiche, instano e agiscono all'interno del territorio e dell'ordinamento italiano essi sono soggetti alla piena sovranità dello Stato, salvo i limiti (che raramente sfiorano il diritto penale) previsti dai Patti lateranensi».

<sup>28</sup> In tal senso G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in G. DALLA TORRE-P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, cit., p. 10.

Si veda anche P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Torino, 2007, pp. 164-165, a proposito del «presupposto dualistico» della concomitante operatività nell'ambito comunitario complessivo d'un distinto «ordine proprio dello Stato» comprensivo della «economia della temporalità-politicità» [...].

<sup>29</sup> J. PASQUALI CERIOLO, *Fatto giuridico «civile» e fatto giuridico «religioso»: qualificazione statutale e indipendenza confessionale*, in N. MARCHEI-D. MILANI-J. PASQUALI CERIOLO (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, cit., p. 45.

<sup>30</sup> Così M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2010, p. 88.

<sup>31</sup> G. DALLA TORRE, *Introduzione*, in G. DALLA TORRE-P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, cit., pp. 9-10.

le che quello canonico manifestano la loro pienezza giurisdizionale non solo nel momento della qualificazione della condotta in termini di delitto<sup>32</sup> ma anche nella fase dinamica della *potestas puniendi*<sup>33</sup> con l'iter processual-penalistico cui va incontro l'autore dell'illecito<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>Rimane comunque la differenza tra ordinamento canonico e ordinamento italiano quanto al bene tutelato (rispettivamente i *mores* e la persona). Evidenzia siffatto aspetto N. COLAIANNI, *Chiesa e pedofilia. Delicta graviora*, Macerata, 2010 [*pro manuscripto*: trattasi della *lectio* tenuta presso l'Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Giurisprudenza, incontri del Dottorato di ricerca in Scienze Canonistiche ed Ecclesiasticistiche, 20 aprile 2010].

Si veda anche il testo degli appunti stesi dal papa emerito Benedetto XVI per la rivista *Klerusblatt* in cui si evidenzia il ruolo della fede quale bene da proteggere giuridicamente poiché nei delitti commessi dai chierici, specie quelli contro i minori, «ultimamente viene danneggiata la fede: solo dove la fede non determina più l'agire degli uomini sono possibili tali delitti». Per la traduzione italiana si rinvia alla pubblicazione dei predetti appunti con il titolo *La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali*, in *Il Regno, Documenti*, 2019, 9, p. 317.

Circa il regime sanzionatorio previsto dall'ordinamento canonico in tema di abusi è da escludersi che esso assuma una valenza puramente morale. In tal senso D. MILANI, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, in N. MARCHEI-D. MILANI-J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, cit., p. 141.

<sup>33</sup>In generale si vedano le pagine di G. VASSALLI, *Potere e potestà. VIII) Potestà punitiva*, in *ED*, vol. XXXIV, Milano, 1985, pp. 793-812. Con riferimento alla *potestas puniendi* nel diritto canonico cfr. A.G. URRU, *Punire per salvare. Il sistema penale nella Chiesa*, Roma-Monopoli, 2002, *passim*. Si vedano altresì le riflessioni di G. LO CASTRO, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, pp. 3-31.

<sup>34</sup>Si tratta comunque di giurisdizione concorrente, di conseguenza non potrebbe essere invocato il principio "*ne bis in idem*", stante le differenze – quanto a natura, finalità e sanzioni – tra diritto penale italiano e diritto penale canonico.

Circa l'aspetto della cumulabilità delle sanzioni canoniche e delle sanzioni penali statuali, di avviso contrario sembrerebbe *prima facie* Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2018, dep. 18 maggio 2018, n. 21997, secondo cui la dimissione dallo stato clericale è astrattamente qualificabile come sanzione "penale" ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*. [La Suprema Corte ha comunque ribadito che «ai fini della preclusione connessa al principio "*ne bis in idem*", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», precisando che «quando anche si ritenesse che i fatti siano "identici" la preclusione processuale non potrebbe comunque operare non essendo applicabile né l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (non avendo aderito la Santa Sede), né l'art. 4, protocollo n. 7 della Convenzione e.d.u. (non essendo Stato parte della Convenzione la Santa Sede ...), né esistendo accordi bilaterali tra Italia e Santa Sede che derogano alle regole indicate dall'art. 11, c.p.».]. In dottrina si vedano A. NOCERA, *Il divieto di bis in idem non opera nei rapporti tra processo canonico e giudizio penale*, in *ilpenalista.it*, 19 giugno 2018, e F. TRAPANI, *Ne bis in idem, processo penale e procedimento canonico (nota a Cass. Pen., Sez. pen. III, 18 maggio 2018, n. 21997)*, in *Dir. rel.*, 2018, 1, pp. 638-651.

Sussiste giurisdizione concorrente anche qualora il fatto fosse considerato delitto secondo il di-

A tal proposito potrebbe apparire lesivo dell'ordine temporale negare *in toto* la giurisdizione dello Stato sui chierici facendo leva<sup>35</sup> sulla lettura del can. 1311 CIC secondo cui «la Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti», in combinato disposto col can. 1401 CIC<sup>36</sup>, e dalla lettura del citato art. 7, comma 1, Cost.

Dare una risposta concreta alle più diverse esigenze di giustizia (qual è quella richiesta dalle piccole vittime degli orrendi abusi sessuali commessi dai chierici), è infatti un aspetto tipico della sovranità dello Stato, il quale deve offrire protezione nel suo ordinamento (e con la sua giurisdizione<sup>37</sup>) a interessi pro-

---

ritto penale dello SCV *ex lege* n. VIII del 2013 (con estensione della giurisdizione vaticana nei confronti di soggetti afferenti alla Santa Sede, in virtù del m.p. di Papa Francesco *Ai nostri tempi* dell'11 luglio 2013, ribadita anche dal recente m.p. sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili del 26 marzo 2019) e come *delictum gravius contra mores* secondo il diritto canonico. In tal senso G. DALLA TORRE, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *QDPE*, 2014, 2, p. 457.

Si veda anche la *Relazione del Promotore di giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015*, in G. DALLA TORRE-P.A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2015*, Città del Vaticano, 2015, p. 117: «Ci si è posti inizialmente il dubbio se l'esistenza di una concorrente giurisdizione di organi statuali vaticani (il nostro Tribunale, competente in ragione del *Motu proprio* di Papa Francesco) e di organi canonici (la Congregazione per la dottrina della fede, competente per questi delitti in base al diritto canonico) su una medesima fattispecie penale, potesse costituire violazione del principio generale «*ne bis in idem*». Il dubbio è stato risolto, in modo pienamente condivisibile, rilevando che la novella del luglio 2013 attributiva di giurisdizione al Tribunale vaticano per siffatti delitti commessi da pubblici ufficiali della Santa Sede, non abbia in alcun modo creato una sovrapposizione o addirittura duplicazione di giudizi su identiche fattispecie criminose (atti punibili sia come reati che come *delicta graviora*); infatti, altro sono le sanzioni previste dalle leggi penali vaticane (derivanti nel caso di specie da trattati internazionali); altro le sanzioni canoniche attribuite *iure nativo* alla competenza della Congregazione per la dottrina della fede nei confronti dei chierici. Nelle prime si realizza la giurisdizione *dello Stato*; per le seconde opera la giurisdizione *sullo status*. Le due giurisdizioni sono altresì distinte sia per le fonti normative da cui traggono origine, sia per la natura e tipologia del sistema sanzionatorio proprio; sia infine per gli organi legittimati all'esercizio della potestà punitiva. In tali casi, purtroppo statisticamente in crescita, non può dunque parlarsi di assoggettamento ad un duplice giudizio per la medesima fattispecie di reato. A ben guardare, non accade diversamente allorché un chierico venga penalmente perseguito in relazione a fatti qualificati come reati, sia dalla giurisdizione canonica cui è assoggettato in ragione del suo *status clericale*, sia da quella statale cui è assoggettato in ragione dello *status civitatis*».

<sup>35</sup> In tal senso si veda M. COZZOLINO, *Profili di responsabilità del vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in G. DALLA TORRE-P. LILLO (a cura di), *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, cit., pp. 356-359.

<sup>36</sup> «La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1° le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali; 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche».

<sup>37</sup> Sempre valida la definizione di giurisdizione come «la risoluzione dell'ordinamento nel giudizio» data da Salvatore Satta in S. SATTA-C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Padova, 2000, p. 11.

pri dell'ordine temporale, sanzionando tutte quelle condotte lesive dei principi dell'ordinamento giuridico secolare.

Altro esempio di condotta clericale che riveste una duplice qualificazione ordinamentale è quella avente un oggetto diffamatorio. Essa sarà infatti configurabile come delitto<sup>38</sup> secondo la legislazione penale statale di riferimento ed altresì, da una prospettiva confessionale, come *laesio bonae famae*<sup>39</sup>, delitto canonico che trova la sua disciplina nei cann. 220 e 1390, § 2, del vigente *Codex Iuris Canonici*<sup>40</sup>.

## 2. DANNO DA REATO E RESPONSABILITÀ CIVILE NELL'ORDINAMENTO CANONICO E NEGLI ORDINAMENTI SECOLARI

Esulando dal presente studio la disamina dei profili prettamente penalistici, l'attenzione verrà concentrata sugli aspetti di diritto civile giacché questi ultimi costituiscono, a nostro avviso, i veri nodi che vengono al pettine della giurisdizione statale.

Il problema di fondo dell'intera vicenda dei delitti commessi dai chierici (e soprattutto degli abusi sessuali sui minori) è sostanzialmente quello dei presupposti e dei limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica (e le stesse articolazioni istituzionali) possono essere civilmente chiamati a rispondere del fatto illecito davanti alle giurisdizioni secolari<sup>41</sup>.

Infatti, proprio davanti alle magistrature statuali vengono presentate, ad opera delle vittime, le richieste di risarcimento danni, configurandosi frequentemente gli organismi giurisdizionali secolari come i giudici *naturaliter* deputati a dare una risposta penale e civile alle istanze di giustizia.

L'ordinamento della Chiesa cattolica di per sé contiene tutti gli strumenti normativi sostanziali e processuali atti a garantire un giusto processo<sup>42</sup> a carico degli

---

<sup>38</sup> Si veda nell'ambito del codice penale italiano l'art. 595 (*Diffamazione*), contenuto nel capo *Dei delitti contro l'onore*.

<sup>39</sup> In dottrina si rinvia a P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del codice di diritto canonico latino*, Roma, 2010.

<sup>40</sup> Per la disciplina dettata dal codice pio-benedettino cfr. P. CIPROTTI, *De iniuria ac diffamatione in iure poenali canonico*, Roma, 1937.

<sup>41</sup> Sottolinea questo aspetto A. LICASTRO, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in N. MARCHEI-D. MILANI-J. PASQUALI CERIOLO (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, cit., p. 143.

<sup>42</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Qualche riflessione su processo canonico e principio del "giusto processo"*, in J. KOWAL-J. LLOBELL (a cura di), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. III, Città del Vaticano, 2010, pp. 1293-1310; J. LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in AGFS, 232 (2012), 2-3, pp. 165-224; 293-357.

autori dei delitti, e prevede altresì l'«*actio contentiosa ad damna reparanda ex delicto [...] illata*»<sup>43</sup> di cui al can. 1729 § 1 CIC/83, con cui la vittima dell'illecito penale potrebbe ottenere il risarcimento del danno subito derivante da reato<sup>44</sup>. Sintomatico è al riguardo il non esiguo numero di cause *iurium* e penali del Tribunale apostolico della Rota romana in materia di risarcimento del danno, soprattutto da condotte diffamatorie<sup>45</sup>.

Il ricorso alla giurisdizione ecclesiastica, tuttavia, si rivela la via meno seguita specie per quanto attiene ai profili risarcitori<sup>46</sup>. Del resto la vittima è libera «di intraprendere le iniziative giudiziarie più opportune», e «la presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile», come ha evidenziato la Conferenza Episcopale Italiana nelle tanto attese *Linee guida*<sup>47</sup> per i casi di abuso sessuale.

Gli ordinamenti secolari contemplano strumenti ed istituti giuridici con cui affrontare le conseguenze di natura civilistica (in termini di obbligazioni risarcitorie) che discendono da un illecito penale. Quello della responsabilità

<sup>43</sup> Giova precisare che nel *CIC* del 1917 il corrispondente can. 2210 parlava di «*actio civilis ad reparanda damna, si cui delictum damnum intulerit*». La codificazione del 1983 ha pertanto preferito il qualificativo «*contentiosa*» a «*civilis*» per indicare l'azione di risarcimento del danno.

Sul punto si rinvia a G. MONTINI, *Acción de resarcimiento de daños*, in *DGDC*, vol. I, p. 119.

<sup>44</sup> Comunque già a livello di *investigatio praevia* il can. 1718, § 4, *CIC* statuisce che l'Ordinario, prima di decidere a norma del § 1, «consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto».

<sup>45</sup> Riferimenti si possono leggere in V. PALESTRO, *Rassegna di giurisprudenza rotale nelle cause iurium e penali (1909-1993)*, Milano, 1996, *passim*, e, per le cause più recenti, in P. SKONIECZNY, *La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del codice di diritto canonico latino*, cit., *passim*.

<sup>46</sup> Ad avviso di P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *SCPC*, 17/2013, 13 maggio 2013, p. 13, «quello statale è, di fatto, l'unico foro in grado di ingiungere efficacemente il pagamento del debito contratto a titolo risarcitorio».

<sup>47</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, [documento approvato dal Consiglio Permanente del 27-29 gennaio 2014], II, § 5. La disposizione è stata sostanzialmente riprodotta nel testo delle nuove *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, approvate dall'Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana del 20-23 maggio 2019, ed in vigore dal 27 giugno 2019 con la pubblicazione sul sito *web* della CEI. In particolare il § 5.5 delle indicazioni operative delle nuove *Linee guida* afferma che «[...] il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa».

civile da reato è comunque «un problema complesso che comporta l'individuazione dei presupposti della responsabilità e la determinazione del tipo e dell'ampiezza del danno. La risposta a tale problema implica la soluzione di numerose questioni preliminari, tutte riconducibili all'area dei rapporti che sussistono tra responsabilità "civile" e responsabilità "penale"»<sup>48</sup>.

Proprio con riferimento ai delitti commessi dai chierici, e specialmente agli abusi sessuali in danno dei minori, vengono a galla diverse problematiche interordinamentali il cui non corretto inquadramento rischia di portare gli operatori del diritto ad un travisamento dello stesso diritto canonico. Con riferimento alle varie e *vexatae quaestiones* circa i soggetti responsabili spesso sono state offerte soluzioni dottrinali e giurisprudenziali dettate più dall'onda emotiva per la condotta riprovevole del chierico anziché da una rigorosa attività ermeneutica della normativa secolare e canonica.

### 3. VERSO UNA RESPONSABILITÀ CIVILE "VICARIA" DEI VESCOVI E DELLE DIOCESI?

Come già affermato *supra*, lo Stato deve offrire protezione con il suo ordinamento a interessi propri dell'ordine temporale, sanzionando tutte quelle condotte lesive dei principi dell'ordinamento giuridico secolare.

Nel qualificare un comportamento di un chierico, tuttavia, l'interprete deve correttamente inquadrare la condotta del soggetto senza perdere mai di vista le peculiarità della Chiesa cattolica (in generale) e dell'ordinamento canonico (in particolare). È proprio nell'ambito dello *ius Ecclesiae* che va letto ed interpretato il rapporto tra i vescovi ed il loro clero, la natura del *munus* sacerdotale, il concetto di Pubblica Amministrazione ecclesiastica ecc.

Ogni tentativo di lettura dei predetti rapporti e concetti con gli occhiali del diritto secolare è destinata a fraintendere la reale natura dei vari uffici ecclesiastici, dei *munera* episcopali e presbiterali, delle caratteristiche di ogni persona fisica e persona giuridica nella Chiesa.

Di una siffatta lettura distorta è chiaro esempio l'inquadramento gius-privatistico del rapporto vescovo-sacerdote, spesso configurato in termini laburistici, ignorando lo spirito eminentemente pubblicistico che aleggia nel diritto della Chiesa<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> G. ALPA-V. ZENO ZENCOVICH, *Responsabilità. VI) Responsabilità civile da reato*, in ED, vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1275.

<sup>49</sup> Si rinvia alle memorabili pagine di P. FEDELE, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, 1941 [estratto da *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Perugia*, 55 (1941)], e ID., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962, *passim*.

Numerose pronunce giurisprudenziali d'oltre oceano nonché qualche sporadico intervento dei giudici italiani sembrerebbero militare in tal senso. Si arriva pertanto a configurare come vicaria/sussidiaria la responsabilità del vescovo diocesano per i delitti commessi dai chierici incardinati nella sua diocesi, offrendo spesso una lettura, più o meno distorta, della compagine ecclesiale, a seconda della tradizione di *civil* o *common law* dello Stato in cui il chierico ha commesso il delitto.

L'autonoma qualificazione dei fatti e atti giuridici *in Ecclesia* da parte degli operatori giuridici secolari ripropone il vecchio problema della rilevanza del diritto canonico nell'ordinamento dello Stato. Si tratta di una classica tematica, oggetto di studio dei più illustri esponenti della tradizione canonistica ed ecclesiasticistica italiana<sup>50</sup>, e caduta pressoché in oblio – salva qualche eccezione<sup>51</sup> – nella produzione dottrinale degli ultimi decenni.

In merito alla giurisprudenza italiana in tema di responsabilità derivante dai delitti commessi dai chierici la problematica interordinamentale si riduce al collegamento tra diritto secolare e diritto canonico attraverso le modalità del rinvio formale o del presupposto in senso tecnico.

---

Per una lettura critica della relazione tra pubblico e privato nel diritto canonico si veda da ultimo P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, 2015, pp. 58-67.

<sup>50</sup> Solamente a volerne ricordare alcuni, si vedano A. CHECCHINI, *L'ordinamento canonico nel diritto italiano*, in ID., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, vol. III *Diritto ecclesiastico*, Padova, 1958, pp. 67-98; P.A. D'AVACK, *La posizione giuridica del diritto canonico nell'ordinamento italiano*, in ADE, 1939, 2, pp. 205-245; L. DE LUCA, *Rilevanza dell'ordinamento canonico nel diritto italiano*, Padova, 1943; ID., *Considerazioni su l'autonomia e la pubblicità della Chiesa nel diritto italiano*, Milano, 1946; O. GIACCHI, *L'ordinamento della Chiesa nel diritto italiano attuale*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, vol. II *Studi giuridici*, Milano, 1939, pp. 345-372; A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in AGFS, 1923, pp. 3-51; ID., *La Chiesa e il suo diritto*, in AGFS, 1925, pp. 245-266; F. SCADUTO, *Efficacia civile delle norme canoniche*, in AGFS, 1924, pp. 129-168.

Il dibattito tra i predetti illustri autori è stato ben illustrato da A. CONSOLI, *L'attività amministrativa della Chiesa nel diritto italiano*, Milano, 1961, *passim*, e da F.E. ADAMI, *Origini e sviluppo della dottrina italiana in tema di rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento della Chiesa*, in *Quaderni della Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 5, Napoli, 1999, pp. 189-231.

Per quanto riguarda la disputa tra Jemolo e Scaduto si rinvia a C.M. FABRIS, *Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di Archivio Giuridico*, in AGFS, 2019, 1, pp. 143-167.

<sup>51</sup> Come ad esempio M. RICCA, *Metamorfosi della sovranità. Profili teorici dell'integrazione tra ordinamenti nel diritto ecclesiastico italiano*, Torino, 1999, e, nella manualistica, G. SARACENI, *Introduzione allo studio del diritto ecclesiastico*, V ed., Napoli, 1986, pp. 35-80, e G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2014, pp. 144-146.

La tendenza ad addossare *sic et simpliciter* la responsabilità (civile) sulla gerarchia ecclesiastica ogni qual volta si verificano episodi di delitti commessi dai chierici invocando l'art. 2049 c.c. [rubricato "*Responsabilità dei padroni e dei committenti*"] od il principio del *respondeat superior* può risultare una scelta sommaria, strumentale e frutto di una giustizia frettolosa giacché la «la strada maestra [...] deve sempre rimanere quella dell'accertamento puntuale e rigoroso delle singole condotte colpevoli, come tali oggetto di censura e di riprovazione»<sup>52</sup>.

Leggendo gli sporadici interventi giurisprudenziali civili si ha l'impressione che il controverso art. 2049 c.c. venga utilizzato alla stregua del classico principio del «*neminem laedere*», considerato come «il "deus ex machina" della dottrina imperativistica, invocato là dove non si sa quale mai preciso comando tuteli gli interessi della cui lesione sia questione»<sup>53</sup>.

La non agevole risposta al quesito se la responsabilità del vescovo (e della diocesi) per i delitti commessi dai chierici debba essere configurata in termini di imputazione oggettiva (art. 2049 c.c.) o vada ricercata secondo gli elementi soggettivi del dolo e della colpa (art. 2043 c.c.) costituisce una delle innumerevoli sfaccettature del dibattito sulla responsabilità *extra contractum*, avviato dalla famosa *lex Aquilia* passando per il giusnaturalismo di Grozio ed arrivando al *code Napoléon*, non senza i notevoli influssi del diritto canonico medievale<sup>54</sup>.

Si tratta di un dibattito mai sopito, in cui si avverte la diversa configurazione della responsabilità aquiliana negli ordinamenti continentali rispetto al *tort law* anglosassone, la funzione stessa della responsabilità civile tesa tra il modello compensativo e quello sanzionatorio, la problematica dell'ammissibilità dei danni punitivi e via dicendo.

In un prisma già ricco di sfaccettature si aggiungono, per riflesso, ulteriori immagini dai contorni più o meno nitidi: si pensi al danno derivante alla stessa comunità ecclesiale dalla vicenda degli abusi sessuali, un danno «*incommensurabile*» come giustamente evidenziato da Carlo Cardia il quale rileva che la gravità di un siffatto fenomeno nella Chiesa consiste nel fatto che i comportamenti illeciti sono «attuati da persone che, come i chierici, ispirano fiducia nei fedeli e dovrebbero essere di esempio agli altri»<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> A. LICASTRO, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, cit., p. 162.

<sup>53</sup> C. MAIORCA, *Colpa*. I) *Colpa civile*. b) *Teoria generale*, in *ED*, vol. VII, Milano, 1960, p. 541.

<sup>54</sup> Sul punto sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *La responsabilità extracontrattuale nel diritto canonico medievale*, (Tesi di dottorato di ricerca in Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche, ciclo XXV), Università degli studi di Macerata, a.a. 2013-2014, reperibile sul sito <http://ecum.unicam.it/777/>.

<sup>55</sup> C. CARDIA, *La Chiesa tra storia e diritto*, Torino, 2010, pp. 359-360.

L'analisi delle tematiche connesse alla responsabilità aquiliana per i delitti commessi dai chierici se da un lato consente di rinvenire alcune costanti tra i vari ordinamenti giuridici che fanno capo alla tradizione di *civil law* e *common law*, dall'altro lato dimostra come non sia possibile pervenire a modelli unitari di responsabilità che accomunino l'agire dei soggetti e degli enti confessionali nelle diverse esperienze giuridiche continentali e d'oltre oceano.

Una siffatta analisi ribadisce ancora una volta l'importanza della «particolare vocazione comparatista» del diritto ecclesiastico, materia «eminentemente composta» marcata dai caratteri della «interdisciplinarietà ed interordinamentalità» e svolgente «una funzione di mediazione ed osmosi tra diversi settori delle ricerche giuridiche»<sup>56</sup>.

Ritengo che la vicenda delle condanne inferte in sede civile alle diocesi per i delitti commessi dai chierici sia a tutt'oggi per la Chiesa, e per gli operatori del diritto, un continuo motivo di riflessione<sup>57</sup>.

Mi riferisco allo sforzo intellettuale volto a recuperare quella che Piero Bellini – in un più ampio discorso – ha definito la «problematicità dei grandi problemi canonistici»<sup>58</sup>. Tra le *magnae quaestiones* della scienza canonistica non esito ad

---

<sup>56</sup> In siffatti termini C. MIRABELLI, *Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica*, in F. MARGIOTTA BROGLIO-C. MIRABELLI-F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 2000, p. 80. Per l'importanza della comparazione nel diritto ecclesiastico risultano sempre attuali le riflessioni di F. ONIDA, *L'interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico*, in P.A. D'AVACK (a cura di), *La legislazione ecclesiastica*, cit., pp. 601-619, e più di recente ID., *Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica*, in A. TALAMANCA-M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Torino, 2009, pp. 385-399.

<sup>57</sup> A tal proposito J.-P. SCHOUPPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Roma, 2018, p. 277, puntualmente rileva che: «Nel XXI secolo, il canonista deve fare i conti con aspetti di responsabilità civile che non erano in considerazione, o comunque poco, nel passato. L'eventuale *giustiziabilità* della Chiesa, del Papa, dei vescovi diocesani, dei superiori di istituti di vita consacrata..., per quanto riguarda il governo ecclesiale di fronte ai tribunali civili di diversi livelli, deve far riflettere su ciò che la libertà della Chiesa e il dualismo implicano veramente, e consigliano di lasciare da parte nelle rivendicazioni di libertà e di autonomia, ciò che non sia più giusto né in consonanza con il mondo giuridico attuale».

<sup>58</sup> P. BELLINI, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Soveria Mannelli, 2004, p. 39.

Ulteriore e diverso discorso è quello riguardante il ruolo dei canonisti nella difesa della Santa Sede e degli enti ecclesiastici nelle cause civili, ruolo che negli Stati Uniti d'America è stato alquanto marginale, come giustamente evidenziato da Jeffrey S. Lena, avvocato della Santa Sede, in occasione della *lectio* dedicata a “*La difesa della Santa Sede in recenti cause giudiziarie negli Stati Uniti*” (tenuta presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma il 18 febbraio 2016).

annoverare il problema del parroco quale *pastor proprius*<sup>59</sup>.

Si è insomma dovuto attendere la condanna in sede civile delle diocesi per rivalutare l'autonomia del parroco mettendo in risalto che egli non è il preposto ed il mero esecutore della volontà del vescovo!

C'è di più.

Sia nel caso di condanne simboliche<sup>60</sup>, sia di quelle eclatanti e dagli effetti disastrosi sulle finanze diocesane<sup>61</sup>, sono state proprio le azioni civili intraprese dalle vittime di abusi sessuali davanti alle giurisdizioni secolari a sollecitare, rivestendo un ruolo determinante, la reazione della Chiesa, travolta e scossa da un fenomeno assurto ormai a livello planetario<sup>62</sup>.

Ciò conferma ancora una volta la poliedrica vocazione della responsabilità civile, istituto giuridico che – al di là delle classiche funzioni compensative, sanzionatorie o deterrenti<sup>63</sup> – si trova proiettato negli ultimi decenni verso una funzione più nobile ma al contempo più ardua, cioè scuotere la coscienza dei membri del popolo di Dio, soprattutto del *coetus clericorum*, spronandoli a intraprendere scelte coraggiose che portino veramente verso la guarigione ed il rinnovamento<sup>64</sup>.

<sup>59</sup> Sul punto si rinvia a G.P. MONTINI, *Il parroco «pastor proprius». Il significato di una formula*, in G. CANOBBIO-F. DALLA VECCHIA-G.P. MONTINI (a cura di), *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia, 1993, pp. 181-198.

<sup>60</sup> È il caso della condanna, nel settembre del 2001, di un vescovo francese a tre mesi di reclusione ed a un franco simbolico di risarcimento a ciascuna delle vittime di un prete pedofilo della diocesi. Notizie in M. MANCINO-G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, 2013, p. VIII.

<sup>61</sup> Sulla “*declaration of bankruptcy*” di numerose diocesi americane a seguito dei risarcimenti stratosferici per gli abusi sessuali cfr. L.J. SPITERI, *Comparison and implications for a roman catholic diocese in the United States of America as a civil corporation sole and as a canonical public juridic person*, Vatican City State, 2007, pp. 376-379.

<sup>62</sup> Come finemente sottolineato da T.D. LYTTON, *Holding bishop accountable. How lawsuits helped the Catholic Church confront clergy sexual abuse*, Cambridge-London, 2008, p. 10: «*If it is true that the Church is now at the forefront of effort to reduce child sexual abuse, and if it is true – as I argue throughout this book – that tort litigation was essential to those efforts, then lawsuits against the Catholic Church provide an especially powerful example of how tort litigation can enhance policymaking*».

<sup>63</sup> Sulle varie funzioni della responsabilità civile si vedano i saggi raccolti in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2011.

<sup>64</sup> Con specifico riferimento alle ricadute canonistiche M. MIELE, *Ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, in *Dir. eccl.*, 2017, 3-4, p. 510, rileva che «sarebbe da verificare quanto sull'abbassamento della soglia di responsabilità *in vigilando* dei vescovi, verso l'ordinamento canonico, abbia influito la tendenza garantistica ed estensiva delle giurisdizioni statali in tema di risarcimento dei danni posti a carico degli enti da loro rappresentati».

È questo uno dei molteplici aspetti in cui può incarnarsi la reciproca collaborazione<sup>65</sup> tra Stato e Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

---

<sup>65</sup> Emblematiche le forme di collaborazione attuate in Irlanda attraverso il *Residential institutions redress act*, accordo sottoscritto da alcune amministrazioni statali e diversi ordini religiosi circa la corresponsione di un indennizzo per i danni subiti dai minori abusati durante la permanenza in orfanotrofi, scuole ed altre istituzioni appartenenti ad ordini religiosi. Si veda in merito C. VENTRELLA, Residential institutions redress act. *Etica e tutela dei valori fondamentali in materia di risarcimento per abusi sessuali*, in G. DAMMACCO-C. VENTRELLA (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell'economia*, Bari, 2018, pp. 179-186.

Si veda anche il piano nazionale di riparazione per le vittime di abusi sessuali varato in Australia dal governo federale, cui ha aderito – tra le varie istituzioni – anche la Conferenza episcopale australiana. Cfr. *L'Osservatore romano*, 1-2 giugno 2018, p. 3.

## CAPITOLO PRIMO

# DIOCESI VESCOVI E PRESBITERI TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il rapporto tra vescovo e diocesi nell'ordinamento canonico. – 2.1. *Segue*: il rapporto tra diocesi ed altre persone giuridiche *in Ecclesia*. – 2.2. *Segue*: oltre la teoria della rappresentanza e la teoria organica. – 3. Condotta dei chierici e rapporto tra vescovo e presbiteri. – 3.1. *Segue*: clero criminale e vescovo padre/pastore tra *ius vetus* e diritto vigente. – 3.2. *Segue*: oltre il concetto di incardinazione: cura e vigilanza del vescovo diocesano su tutti i sacerdoti. – 3.3. *Segue*: «*Aequa sustentatio*» e ministero sacerdotale. – 3.4. *Segue*: abito ecclesiastico e pienezza “cronologica” del ministero sacerdotale. – 4. Il rapporto tra diocesi e parrocchia e tra vescovo e parroco. – 5. Diocesi, vescovi e presbiteri nel diritto ecclesiastico italiano. – 5.1. *Segue*: diocesi e parrocchie nel Concordato del 1929. – 5.2. *Segue*: diocesi e parrocchie nella vigente normativa. – 5.3. *Segue*: rappresentanza delle diocesi e delle parrocchie. – 5.4. *Segue*: vescovi e presbiteri tra diritto comune e diritto concordatario. – 5.5. *Segue*: delitti commessi da ecclesiastici e comunicazione all'autorità ecclesiastica competente. – 5.6. *Segue*: il segreto ministeriale. – 5.7. *Segue*: la remunerazione del clero e il rapporto presbitero-diocesi. – 6. Condotta dei chierici ed obblighi di vigilanza del vescovo diocesano. – 6.1. *Segue*: clero criminale e vescovo negligente nello *ius vetus*. – 6.2. *Segue*: abusi sessuali dei chierici in danno dei minori e vigilanza dei vescovi. – 6.3. *Segue*: senso e portata dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, c.p. – 6.4. *Segue*: clero, abusi sessuali e segreto ministeriale. – 6.5. *Segue*: esiste una posizione di garanzia in capo al vescovo? – 7. Osservazioni sulla *Nota* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. – 8. Gestione del patrimonio ecclesiastico e vigilanza del vescovo diocesano. – 8.1. *Segue*: patrimonio ecclesiastico e vigilanza episcopale: i controlli canonici. – 8.2. *Segue*: autorità ecclesiastica e beni ecclesiastici tra autonomia patrimoniale degli enti e responsabilità. – 8.3. *Segue*: vigilanza dell'autorità ecclesiastica e controlli canonici nel diritto concordatario. – 8.4. *Segue*: negligenza degli amministratori e supplenza episcopale. – 8.5. *Segue*: profili di responsabilità contrattuale e precontrattuale. – 9. Considerazioni sugli illeciti dei chierici tra diritto canonico e diritto civile.

### 1. INTRODUZIONE

Nella giurisprudenza statale degli ultimi decenni, attinente ai delitti commessi dai chierici, e specialmente agli abusi sessuali in danno dei minori, si è sovente assistito ad una lettura della normativa canonica con gli occhiali del diritto secolare.

Nell'individuare i presupposti ed i limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica (e le stesse articolazioni istituzionali) possono essere civilmente chiamati a rispondere del fatto illecito davanti alle giurisdizioni secolari, è fre-

quente il rischio, per gli operatori giuridici, di non inquadrare correttamente le diverse problematiche interordinamentali sottese alla tematica *de qua*.

Le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali offerte spesso sono state dettate più dall'onda emotiva per la condotta riprovevole del chierico anziché da una rigorosa attività ermeneutica della normativa secolare e canonica, giungendo in non pochi casi ad un travisamento dello stesso diritto canonico.

È doverosa pertanto una disamina dei profili canonistici della tematica posta ad oggetto della presente trattazione, anche per non incorrere in ciò che attenta dottrina ha definito «*camouflage* soggettivo»<sup>1</sup> nell'individuazione dei soggetti fisici (o degli enti) civilmente responsabili per i delitti commessi.

Addossare *sic et simpliciter* ogni responsabilità di quanto avvenga entro i confini di una porzione di popolo di Dio al vescovo diocesano<sup>2</sup> significa non tenere nella dovuta considerazione l'assetto costituzionale della Chiesa cattolica, i *munera* ed i doveri di ogni persona fisica *in Ecclesia*, le obbligazioni ed i diritti connessi ai vari uffici ecclesiastici, ecc.

Naturalmente, il profilo della responsabilità può emergere quando l'autorità ecclesiastica, al corrente dei delitti commessi, non abbia posto in essere tutte le azioni necessarie a impedirne la reiterazione e a far cessare o diminuire i danni per le vittime.

L'"applicazione" del diritto canonico da parte dei giudici secolari, in ossequio al ditteo «*iura aliena novit curia*», si è rivelata in non pochi casi distorta rispetto a quello che è il vero senso e l'autentica portata delle categorie giuridiche (ed in particolare canonistiche) entro le quali inquadrare il rapporto tra vescovi e chierici e le condotte illecite commesse da quest'ultimi.

Un siffatto fenomeno giurisprudenziale è da leggere in parallelo con quella tendenza dottrinale degli ultimi decenni che vede una buona parte della scienza canonistica<sup>3</sup> modellare l'ordinamento canonico sugli ordinamenti statuali «con espressa importazione non solo di Istituti giuridici ma, più ancora, delle teorizzazioni e sistematiche sottostanti imponendo all'Ordinamento canonico

<sup>1</sup> A. PEREGO-C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, in *Jus*, 2014, 2, pp. 407-452, in part. pp. 417-424.

<sup>2</sup> Sulla necessità, con riferimento alle attività dell'amministrazione ecclesiastica, di non indulgere "alle inaccettabili derive della *ascending liability*" si veda S. BERLINGÒ, *Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici*, in J. WROCENSKI-M. STOKŁOSA (a cura di), *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*, vol. I, Warszawa, 2012, p. 415.

<sup>3</sup> La tendenza accomuna spesso sia la canonistica laica sia quella curiale. Per la distinzione tra le due correnti cfr. M. CARNÌ, *Canonisti ed ecclesiasticisti dell'Italia unita. Riflessioni in margine ad un recente dizionario biografico*, in M. MIELE (a cura di), *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, (Atti del convegno ADEC "Gli insegnamenti del Diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquanta'anni dall'Unità", Padova 27-29 ottobre 2011), Bologna, 2015, pp. 325-338.

vere costrizioni e mutilazioni, oltre che discutibili “protesi”; utilizzando il “modello” come un vero e proprio “stampo”»<sup>4</sup>.

## 2. IL RAPPORTO TRA VESCOVO E DIOCESI NELL'ORDINAMENTO CANONICO

È pacificamente risaputo come gran parte del *Codex Iuris Canonici* vigente sia largamente debitore dei deliberati del Concilio ecumenico Vaticano II<sup>5</sup>. Della pedissequa riproposizione *de verbo ad verbum* ne è prova proprio il can. 369 che, nel definire la diocesi, riporta letteralmente il testo del decreto *Christus Dominus*, 11:

*«La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica»*<sup>6</sup>.

Si tratta di una definizione del tutto nuova<sup>7</sup>, ignota al codice piano-benedettino, in cui non vi è alcun riferimento al territorio<sup>8</sup>, elemento che affiora invece nel can. 372, § 1: «Di regola la porzione del popolo di Dio che costituisce una diocesi o un'altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio».

---

<sup>4</sup>P. GHERRI, *Metodo e modelli nel diritto amministrativo canonico*, in G. DALLA TORRE-C. MIRABELLI (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza. Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini in occasione del 25° Anniversario della consacrazione episcopale*, Città del Vaticano, 2014, pp. 304-305.

<sup>5</sup>IOANNES PAULUS PP. II, Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 ianuarii 1983: «*Immo, certo quodam modo, novus hic Codex concipi potest veluti magnus nisus transferendi in sermonem canonisticum hanc ipsam doctrinam, ecclesiologiam scilicet conciliarem*».

Si veda in dottrina G. GHIRLANDA, *Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo Codice di diritto canonico*, in R. LATOURELLE (a cura di), *Vaticano II: bilanci e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. II, Assisi, 1987, pp. 839-868.

<sup>6</sup>Si rinvia in generale all'esauriente voce di J.I. ARRIETA, *Diócesis*, in DGDC, vol. III, pp. 338-344.

<sup>7</sup>Cfr. A. CATTANEO, *Portio Populi Dei*, in DGDC, vol. VI, pp. 265-268; G. GHIRLANDA, “*Populus Dei universus*” et “*populi Dei portiones*”, in E. RAAD (a cura di), *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques*, (XII Congrès international de droit canonique), Beyrouth, 2008, pp. 37-90.

<sup>8</sup>Sulla territorialità delle chiese particolari nella tradizione giuridica ecclesiale cfr. F.J. RAMOS, *Le chiese particolari e i loro raggruppamenti*, Roma, 2000, pp. 101-107.

La diocesi, legittimamente eretta dalla suprema autorità, ai sensi del can. 373 gode *ipso iure* di personalità giuridica. La predetta disposizione codiciale fa riferimento unicamente alla personalità giuridica canonica pubblica.

Nel diritto ecclesiale la diocesi costituisce un ente<sup>9</sup> appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa, rientrando pertanto nella categoria degli enti pubblici, vale a dire quei centri di attribuzione di situazioni giuridiche costituiti dalla competente autorità ecclesiastica per realizzare, in nome della Chiesa, gli obiettivi loro affidati dal diritto in vista del bene pubblico (can. 116, § 1)<sup>10</sup>.

Dal combinato disposto dei cann. 118 e 393 deriva che in tutti i negozi giuridici della diocesi è il vescovo diocesano che la rappresenta, agendo a suo nome. Il vescovo, prima ancora che essere il rappresentante legale dell'ente diocesano<sup>11</sup>, è il *pastor proprius* della comunità di fedeli affidata alla sua cura pastorale, con l'ausilio del suo presbiterio<sup>12</sup>.

*Pastor proprius*<sup>13</sup>, con riferimento al vescovo diocesano, significa che la comunità diocesana affidata alla sua cura pastorale è assegnata a titolo ordinario e proprio, vale a dire come attribuzione derivante dall'ufficio stesso del titolare della sede diocesana (ordinario) e come funzione che discende dallo stesso Cristo (proprio), attraverso la successione causale dei vari atti sacramentali e giuridici cioè consacrazione, comunione con il Collegio, *missio canonica*, presa di possesso dell'ufficio<sup>14</sup>.

Si comprende pertanto come non sia *pastor proprius* chi governa una Chiesa particolare in nome del Sommo Pontefice. È il caso dei vicari e dei prefetti apostolici (can. 371, § 1 CIC).

Nella propria diocesi al vescovo diocesano compete – a norma del can.

<sup>9</sup> Sull'utilizzo della categoria di "ente" nella tradizione canonica si veda A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, 1983, *passim*.

<sup>10</sup> In tal senso J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, pp. 102-103.

Sulla differenza tra persone giuridiche pubbliche e quelle private cfr. L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma, 2000, pp. 157-158.

<sup>11</sup> Sulla rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche cfr. L. MUSSELLI, *Forme e Istituti di rappresentanza canonica*, in P. GHERRI (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, (Atti della giornata Canonistica Interdisciplinare), Città del Vaticano, 2010, pp. 108-111; S. CARMIGNANI CARIDI, *Rappresentanza (dir. can.)*, in *ED*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, pp. 485-488.

<sup>12</sup> Pastore, popolo e presbiterio sono solitamente indicati come i tre elementi soggettivi costituenti il substrato degli enti comunitari. Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 113.

<sup>13</sup> Sull'origine e l'evoluzione storica della denominazione si rinvia a G.M. MONTINI, *Pastor proprio*, in *DGDC*, vol. V, pp. 942-944.

<sup>14</sup> J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 348.

381, § 1 CIC – tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, che si richiede per l'esercizio del suo ufficio pastorale, eccettuate quelle cause che per diritto o per decreto del Sommo Pontefice sono riservate all'autorità suprema o ad altra autorità ecclesiastica.

Rinviando al prosieguo del presente lavoro l'analisi delle funzioni episcopali, giova evidenziare che anche con riferimento ai rapporti tra vescovo e diocesi non si può dunque prescindere dalla necessità di considerare – nel più generale studio dell'organizzazione ecclesiastica – le peculiarità religiose e pastorali, pena la configurazione dei vari organismi della Chiesa alla stregua di categorie civilistiche e secolari<sup>15</sup>. A ciò si aggiunga l'importanza della conoscenza dell'evoluzione storica di determinati istituti giuridici per comprendere l'attuale assetto giuridico ecclesiale.

### 2.1. Segue: *il rapporto tra diocesi ed altre persone giuridiche* in Ecclesia

Fino al Codice del 1983 non esisteva – canonicamente – la diocesi come ente giuridico ma il rispettivo beneficio annesso all'ufficio di vescovo. La mensa vescovile era infatti la fonte del sostentamento del vescovo, nel più generico sistema beneficiale che caratterizzava la Chiesa ed i vari uffici ecclesiastici (*beneficium pro officio*)<sup>16</sup>. Lo stesso dicasi per l'ente parrocchia e per l'ufficio di parroco.

Quanto sinora affermato deve essere letto alla luce del più generico scenario della soggettività nell'ordinamento canonico e, in particolare, della personalità giuridica.

Anche con riferimento all'ente diocesi il legislatore canonico del 1983 – diversamente dal legislatore del 1917 – ha optato per l'espressione “persona giuridica” al posto di “persona morale”, quest'ultima utilizzata soltanto nel can. 113, § 1, per la Chiesa cattolica e la Santa Sede. Come messo in rilievo da autorevole dottrina, nel contesto normativo del *Codex* promulgato da Giovanni Paolo II «persona morale indicherebbe ora fenomeni sostanziali “naturali” o comunque trascendenti l'ordinamento giuridico, che questo dovrebbe dunque riconoscere (tali appunto la Chiesa cattolica e la Santa Sede); persona giuridica indicherebbe realtà tutte e solo formali, strettamente dipendenti non solo quanto al regime, ma anche quanto al loro essere, dal diritto positivo;

<sup>15</sup> Evidenzia siffatta necessità C. CARDIA, *Organización eclesiástica*, in *DGDC*, vol. V, p. 836.

<sup>16</sup> Sulla rottura dell'originaria unità amministrativa facente capo al vescovo e sulla personificazione della «*mensa episcopi*», della «*mensa capituli*» e delle singole prebende canonicali si rinvia a P.G. CARON, *Il concetto di «institutio» nel diritto della Chiesa*, in *Dir. eccl.*, 1959, I, pp. 344-352.

questo su di esse ha il potere radicale di trarle in vita (giuridica) o di lasciarle nel regno dell'indistinto e dell'irrilevante giuridicamente; e la personalità giuridica sarebbe appunto intesa come uno strumento formale nelle mani del legislatore per dar vita a novi soggetti di diritto»<sup>17</sup>.

Non si tratta solo di una rinnovata terminologia ma di un quadro concettuale con importante ricadute a livello di diritto amministrativo canonico. Di recente è stato sottolineato – facendo leva sul dato linguistico<sup>18</sup> – che la Chiesa cattolica, così come la Sede Apostolica, non ha personalità giuridica inordinamentale, neppure “pubblica” ma soltanto ed espressamente “morale”, come affermato dal can. 113, § 1. Da ciò ne deriva l'impossibilità di essere coinvolta come soggetto operante e, conseguentemente, responsabile e/o imputabile in campo giuridico interno<sup>19</sup>.

In piena fioritura canonistica<sup>20</sup> Pio Fedele evidenziava che il supremo fine ultramondano, cui tende l'ordinamento canonico, determina la pubblicità degli enti ecclesiastici, perché questi sono destinati a soddisfare interessi pubblici, ma non esclude per nulla che le singole persone giuridiche conservino la propria autonomia nell'ambito patrimoniale e, di conseguenza, che in siffatto campo possano assumere in proprio determinate responsabilità «come entità patrimoniale distinte e autonome»<sup>21</sup>.

Il principio di autonomia, cardine dell'organizzazione patrimoniale ecclesiastica, comporta che ogni ente, anche appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa, si trova di fatto in una situazione patrimonialmente autonoma<sup>22</sup> e,

<sup>17</sup> G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 1985, p. 109.

<sup>18</sup> Occorre comunque non dimenticare che nel vecchio linguaggio della prima codificazione canonica e delle varie legislazioni civili le espressioni enti morali / persone morali erano utilizzate *sic et simpliciter* per indicare le persone giuridiche. Cfr. in tal senso V. ONCLIN, *De personalitate morali vel canonica*, in *Acta conventus internationalis canonistarum*, (Romae diebus 20-25 mai 1968 celebrati), Civitas Vaticana, 1970, p. 124: «*apparet nullum dubium de identitate in iure Codicis inter personam moralem et personam iuridicam subsistere posse*».

<sup>19</sup> In siffatti termini P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, cit., p. 274.

<sup>20</sup> Cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, pp. 266-273 [cap. VI, § 9. *Fioritura canonistica*], ora in *Id.*, *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano, 2013, pp. 183-191; M. NACCI, *Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento*, Roma, 2017. Sulle peculiarità della scuola canonistica laica italiana si rinvia a C. FANTAPPIÈ, *Diritto canonico codificato*, in A. MELLONI (a cura di), *Dizionario del sapere storico-religioso del Novecento*, vol. I, cit., pp. 678-679.

<sup>21</sup> P. FEDELE, *Sulla personalità giuridica dei singoli enti ecclesiastici*, in *ADE*, 1939, 2, p. 13 dell'estratto.

<sup>22</sup> J. MIÑAMBRES, *Principi di organizzazione del governo patrimoniale delle entità ecclesiastiche*, in G. BONI-E. CAMASSA-P. CAVANA-P. LILLO-V. TURCHI (a cura di), *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I, Torino, 2014, p. 458, nt. n. 15, rileva che, nello stabilire i limiti dell'autonomia, si dovrà tener conto di tutte le determinazioni giuridiche dell'ambito in

come ribadito recentemente, «non si danno ordinariamente travasi patrimoniali o economici tra un ente ed un altro, così come ciascun Ente risponde – canonicamente – di sé soltanto (=responsabilità limitata)»<sup>23</sup>.

Superato dunque il sistema beneficiale, caratterizzato da un'infinità di persone giuridiche/uffici ecclesiastici con i rispettivi benefici, la Pubblica Amministrazione ecclesiastica riveste l'immagine di un sistema unitario in cui sussiste una pluralità di enti dotati di personalità giuridica – Santa Sede, diocesi, parrocchie, conferenze episcopali e via dicendo – collegati tra di loro secondo quanto stabilito dal diritto<sup>24</sup>.

Le categorie civilistiche, tuttavia, non sempre aiutano a inquadrare il vero assetto dell'organizzazione della Chiesa.

In campo ecclesiale «le Diocesi non sono in nessun modo [...] soggettivizzazioni di specifiche funzioni della Chiesa universale [...]. La Diocesi non è in nessun modo una “funzione” della Chiesa come tale, ma è essa stessa “Chiesa” a tutti gli effetti teologici e quindi giuridici: Chiesa particolare anziché universale ma senza che ciò la “subordini” gerarchicamente alla Chiesa universale»<sup>25</sup>.

Le peculiarità dell'organizzazione ecclesiastica erano comunque state colte da un raffinato giurista quale Arturo Carlo Jemolo. Anche se riferite all'assetto normativo del codice piano-benedettino e pertanto nella vigenza del sistema beneficiale, le parole di Jemolo permettono di cogliere il *proprium* dell'ordinamento giuridico canonico in tema di enti, organi e titolari degli uffici ecclesiastici: «il solo fatto che il vescovo od il parroco abbiano poteri propri è sufficiente a mostrare l'esempio di un organismo (la Chiesa) che conserva la sua vita e tutto il suo potere, anche dando la personalità a tutti gli uffici, non pretendendo che essi di fronte ai terzi siano assorbiti dall'organo maggiore»<sup>26</sup>.

Detto altrimenti, e con riferimento all'attuale tessuto normativo, «[...] ad oggi non è canonicamente sostenibile che gli “Enti Parrocchia” formino nel lo-

---

cui l'ente svolge la sua azione. L'Autore cita l'esempio di alcune diocesi negli Stati Uniti d'America riconosciute come *corporation sole*. Un siffatto canale di riconoscimento civile della diocesi implica una rinuncia al principio canonico di autonomia poiché in questo caso il vescovo risulta “proprietario” agli effetti civili di tutti i beni ecclesiastici appartenenti agli enti diocesani.

<sup>23</sup> P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, cit., p. 277.

T. MAURO, *Enti ecclesiastici (dir. eccl.)*, in *ED*, vol. XIV, Milano, 1965, p. 1030, evidenziava che «la gerarchia esistente nella Chiesa si riferisce alle persone fisiche o agli uffici più che agli enti veri e propri» specificando che «anche nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica, ogni ente possiede una propria autonomia individuale».

<sup>24</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 146-147.

<sup>25</sup> P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, cit., p. 278, il quale a p. 292 evidenzia come la diocesi sia “*portio Populi Dei*”, e non “*portio Ecclesiae*”.

<sup>26</sup> A.C. JEMOLO, *Stato, Chiesa e loro organi*, in *Rivista di diritto pubblico. La giustizia amministrativa*, 1942, I, p. 181.

ro insieme l'“Ente Diocesi”, né tanto meno che gli “Enti Diocesi” formino l'“Ente Chiesa cattolica”. Non si tratta delle filiali territoriali di un Ente superiore ... né delle consociate di un'Azienda più ampia. Allo stesso modo i singoli “Enti Diocesi” non sono affatto espressioni territoriali dell'unico “Ente Chiesa cattolica”, come le agenzie nazionali di una multinazionale planetaria»<sup>27</sup>.

## 2.2. Segue: oltre la teoria della rappresentanza e la teoria organica

A riprova delle peculiarità (canonistiche) del rapporto tra l'ente diocesi e l'ufficio di vescovo occorre rilevare come risulti insufficiente il ricorso alla teoria della rappresentanza o a quella organica, vale a dire le due classiche cornici giuridiche create dagli ordinamenti secolari per spiegare giuridicamente il legame tra i soggetti persone fisiche (che assumono le funzioni degli enti astratti) e le persone giuridiche pubbliche<sup>28</sup>.

La teoria della rappresentanza si fonda sulla concezione per cui la persona giuridica sarebbe una *fictio iuris*<sup>29</sup>, e le persone fisiche che agiscono nell'interesse delle persone giuridiche altro non sarebbero che dei loro rappresentanti. Esisterebbe pertanto una perfetta alterità tra l'ente ed il soggetto che manifesta la volontà dell'ente<sup>30</sup>. Quest'ultimo sarebbe un rappresentante dell'ente che si sostituisce a questo, agendo in suo nome nell'interesse dell'ente stesso, imputando ad esso gli effetti giuridici dei propri atti.

La teoria organica, invece, si basa su una concezione realistica della personalità giuridica, in virtù della quale si instaura un rapporto di impersonificazione o di immedesimazione tra l'ente e la persona fisica che ne assume in concreto le funzioni.

Da ciò discende che il soggetto che esterna la volontà dell'ente sarebbe una

<sup>27</sup> P. GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, cit., p. 281.

<sup>28</sup> Un'efficace sintesi si rinviene in J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 106-110.

<sup>29</sup> Con riferimento alle teorie (finzionistiche, realistiche ed eclettiche) prospettate per individuare l'essenza delle persone giuridiche nell'ordinamento canonico si veda G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (Contributo allo studio delle persone morali)*, Milano, 1974, *passim*; ID., *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 116-142.

Sulle varie *fictiones iuris* nell'ordinamento canonico ed in quelli secolari si consulti E. DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del “come se” tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, 2004.

<sup>30</sup> Sulla rappresentanza delle persone giuridiche in diritto canonico e, in particolare, sull'effettiva *voluntas* delle *universitates rerum et personarum* e sul suo rapporto con gli organi di formalizzazione *ad extra* di tale *voluntas* si rinvia alle osservazioni critiche di P. GHERRI, *Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica*, Reggio Emilia, 2011, pp. 161-166.

parte dell'ente stesso, un organo di detto corpo morale che attribuirebbe direttamente il proprio operato all'ente di appartenenza.

Entrambe le teorie, tuttavia, non consentono di spiegare in modo esauriente il rapporto che intercorre tra gli enti di struttura gerarchica ed i soggetti chiamati ad agire per loro conto, soprattutto il rapporto esistente tra il vescovo e la sua diocesi.

Per quest'ultimo rapporto, stando alla lettura in combinato disposto dei cann. 118 e 393, il *Codex* sembrerebbe mantenere una terminologia formalmente prossima alla teoria della rappresentanza<sup>31</sup>, teoria che, tuttavia, non esprime adeguatamente la struttura comunitaria della Chiesa proprio perché stabilisce una certa alterità tra la persona fisica rappresentante e l'ente rappresentato.

Anche la teoria organica<sup>32</sup>, pur richiamata nei documenti del Concilio Vaticano II<sup>33</sup>, sebbene sia l'impostazione più confacente alla struttura della Chiesa<sup>34</sup>, non è comunque applicabile *tout court* al rapporto vescovo-diocesi. Il vescovo, quale *pastor proprius*, è l'unico soggetto investito originariamente del potere giuridico. Egli non riceve la *potestas* in maniera derivata dall'ente né agisce per conto dell'ente diocesi.

La potestà e le attribuzioni del Vescovo diocesano sono sue proprie, immediatamente connesse al suo ministero e, tramite la *missio canonica*, a lui espressamente conferite così che le esercita dall'ingresso in diocesi, ma non le acquisisce entrando in diocesi, perché non sono proprie della diocesi.

Si consideri altresì che per i vescovi non vige l'istituto dell'incardinazione e, pertanto, la determinazione giuridica personale del ministero episcopale risiede nel rapporto di ufficio<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Sulla necessità di non confondere il piano giuridico con quello metagiuridico, specie con riferimento alle espressioni usate nei testi magisteriali e legali per parlare di rappresentanza, agire in nome di qualcuno o di farne le veci, cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, pp. 100-101.

<sup>32</sup> Si rinvia allo studio di L. SANDRI, *Organo, rappresentanza e «potestas sacra» nella Chiesa*, in *Apollinaris*, 1990, 1-2, pp. 171-188.

<sup>33</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 107-108.

<sup>34</sup> Ad avviso di P.G. CARON, *Natura del rapporto tra ufficio ed organo nel diritto canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, vol. I, t. I, Milano, 1963, p. 163: «che il rapporto tra la persona giuridica ecclesiastica ed il suo strumento d'azione sia un rapporto d'immedesimazione, d'organicità, e non di rappresentanza, è la conseguenza che discende ovviamente da ciò, che la persona giuridica ecclesiastica [...], come ente istituzionale, è l'esecutrice della superiore volontà, della *voluntas Superioris* che l'ha istituita, e che è sempre presente, manifestandosi nella persona fisica singola (o nelle più persone fisiche componenti lo strumento collegiale) titolare dell'ufficio: persona fisica preposta, di regola, all'ufficio medesimo ad opera del Superiore che lo ha istituito».

<sup>35</sup> In siffatti termini J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 34.